



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE I CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Liborio Fazzi **Presidente**
dott. Francesco Antonio Maria Buggè **Giudice**
dott. Stefano Cantone **Giudice rel.**

nel procedimento **R.G. N. 36 / 2024** promosso con ricorso depositato telematicamente in
data 25.06.2024;

DA

XXX, C.F. **XXXXXXXXXX**
rappresentata, assistita e difesa dall'avv. **XXXXXXXXXXXXXX**;

NEI CONFRONTI DI

PALERMO GIUSEPPE, cod. fisc. **PLRGPP75H18H224Y**, n.q. di legale rappresentante della
Impresa Individuale Edile Palermo Giuseppe, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Incognito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso depositato in data 13.09.2024 per la dichiarazione di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale ovvero, in subordine, di liquidazione controllata a carico di Palermo
Giuseppe;

sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio;

rilevato che:

- la ricorrente è creditrice nei confronti del resistente in virtù di decreto ingiuntivo n. 295/2020
(2873/2020 R.G.) del 14.10.2020 per euro 56.209,39;



- la ricorrente ha chiesto in via principale la dichiarazione di liquidazione giudiziale a carico della debitrice e in via di subordinata, nel caso in cui non dovessero essere ritenuti esistenti i requisiti per la liquidazione giudiziale, comunque la dichiarazione di liquidazione controllata;
- il debitore si è costituito eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire per mancanza di procura alle liti e chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in quanto in virtù dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2022, 2023 2024) lo stesso è qualificabile come impresa minore; il resistente ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata stante l'asserita impossibilità di acquisire un patrimonio attivo da distribuire;
- Con la propria memoria di costituzione il debitore ha, inoltre, avanzato domanda di concessione di un termine "al fine proporre domanda per la composizione della crisi da sovraindebitamento";
- il Tribunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 271 CCII, con provvedimento del 20.01.2025 ha concesso termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76;
- Nel termine sopra indicato non risulta proposta alcuna domanda da parte della resistente, né la medesima ha sollevato l'eccezione ostativa prevista dall'art. 268, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

OSSERVA

In via preliminare, va affermata la **competenza** dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede in Villa San Giovanni (RC) alla Via Panoramica dello Stretto e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria.

Quanto al profilo attinente il **difetto di rappresentanza** si osserva che il vizio è stato sanato dal ricorrente in data 25.11.2024 mediante deposito della procura.

Invero, come evidenziato dalla Cassazione n. 35999/2023, la riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha modificato l'art. 182 c.p.c., estendendo espressamente il meccanismo della sanatoria anche all'ipotesi di inesistenza della procura.

In ordine alla verifica delle **soglie** rilevanti ai fini della qualificazione soggettiva, si osserva che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024, allegate alla memoria di costituzione del resistente, risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con la conseguenza che il resistente deve essere qualificato come imprenditore minore, avendo rispettato in ciascuno degli ultimi tre esercizi i limiti dimensionali previsti dalla suddetta disposizione.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il resistente si trova in stato di **sovraindebitamento** ex art. 2 comma I lettera c) CCII in quanto non è più in grado di



soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente debito della ricorrente e dall'ingente ammontare dei debiti tributari e contributivi (ciascuno di importo superiore a 100.000,00 euro)

Orbene, in relazione **all'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri**, il Tribunale ritiene che debba ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche in carenza di beni o redditi (cfr. Tribunale Milano, 12 Gennaio 2023) tenuto conto:

- dell'analogia esistente tra la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale;
- della facoltatività dell'eccezione di incapacienza *ex art. 268, comma 3, CCII* (qualificabile come eccezione in senso stretto);
- che l'art. 271 CCII, rubricato 'concorso di procedure', assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi;
- che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 CCII;
- che ai sensi dell'art. 274 CCII *"Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti"*

Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I lettera c) e art. 268 comma I CCII, in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che risulta superato il **limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00** relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria.

La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

PQM

Il Tribunale di Reggio Calabria

Visti gli artt. 2, 40, 41 e 268 CCII



RIGETTA

la domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PALERMO GIUSEPPE**, cod. fisc. PLRGPP75H18H224Y, n.q. di legale rappresentante della Impresa Individuale Edile Palermo Giuseppe

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Stefano Cantone

NOMINA

Liquidatore il dott. Gianluca Falzea

ORDINA

al resistente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le



pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi



dell'art. 280 CCL Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22.05.2025

Il g.d.

il Presidente

Dott. Stefano Cantone

Dott. Liborio Fazzi

